

R.G. 78 2025



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA

Il Tribunale di Cremona, in persona dei seguenti magistrati

dott. Andrea Milesi	Presidente
dott. Giulia Zoncheddu	Giudice
dott. Giorgio Scarsato	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ex art. 270 CCI

**per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio
proposta da ALESSANDRO CAPRA
(c.f. CPRLSN85M14A470D)**

con l'avv. Sara Gandolfi

ricorrente

MOTIVI DELLA DECISIONE

rilevato che con ricorso depositato in data 1.10.2025 ALESSANDRO CAPRA ha chiesto in principale dichiararsi i propri debiti inesigibili, ex art. 283 CCI, in subordine aprirsi la liquidazione controllata del proprio patrimonio;
rilevato che a seguito dei chiarimenti chiesti, il ricorrente ha rinunciato alla domanda principale, insistendo nella sola domanda subordinata;
rilevato che sussiste la competenza di questo Tribunale, stante la residenza del debitore (Isola Dovarese);
rilevato che è dato il presupposto oggettivo per l'apertura della procedura: dalla documentazione allegata al ricorso emerge la sussistenza di una condizione oggettiva di sovraindebitamento del debitore ricorrente; in particolare, a fronte di una esposizione debitoria pari a quasi € 240.000,00, il ricorrente può contare



solo sulla entrata del proprio reddito da lavoro e sulla Naspi, per un'entrata media mensile pari a circa € 1600,00, deve mantenere la propria figlia e contribuire al mantenimento dei genitori conviventi;

rilevato che è dato il presupposto soggettivo per l'apertura della procedura: risulta che il debitore non abbia presentato domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV CCI e che il debitore non sia assoggettabile alla liquidazione giudiziale o alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal CCI o da leggi speciali;

rilevato che al ricorso è all'allegata la richiesta relazione del gestore della crisi nominato dall'o.c.c. dell'Ordine degli Avvocati di Cremona, avv. Annalisa Sinelli, che dà atto della completezza e dell'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, che illustra la situazione economica, finanziaria e patrimoniale del debitore, che relaziona in ordine alle cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;

rilevato che, per fare fronte ai propri debiti, il debitore offre solo quota parte del proprio stipendio, determinata come da separato decreto del Giudice delegato, per 3 anni;

ritenuto che questa circostanza non appare ostativa all'ammissione del ricorrente alla procedura: si ritiene attuale e si aderisce all'orientamento giurisprudenziale favorevole a ciò, formatosi nel vigore della l. 3/2012 (cfr. Tribunale Torino 10.5.2019; Tribunale Brescia 7.4.2020; Tribunale di Matera 24.7.2020, Tribunale di Bologna 4.6.2020; Tribunale di Ancona 8.10.2020), deponendo in tal senso il fatto che anche la "procedura modello" della liquidazione giudiziale può essere aperta pur in mancanza di beni da liquidarsi; deponendo in tal senso altresì il disposto dell'art. 270 CCI lettera g), identico al disposto dell'art. 14quinquies lettera d) l. 3/2012, che stabilisce che il Giudice ordina trascrizione del decreto di apertura **ove vi siano** beni da liquidare;

ritenuto che vada disposta la sospensione delle assegnazioni ex art. 553 cod. civ. in essere, in particolare di quella disposta all'esito della procedura R.G. 848/2022; per quanto sia vero che, in materia di procedura di liquidazione controllata del patrimonio, neanche il CCI abbia introdotto una norma analoga all'art. 44 l.fall./144 CCI, norma da cui la giurisprudenza fa discendere l'inefficacia dei pagamenti fatti dal terzo debitore, in esecuzione di



un'ordinanza ex art. 553 cod. proc. civ., ad uno dei creditori del fallito (cfr. Cass. 1227/2016), si ritengono tuttavia ancora validi gli argomenti sostenuti dalla giurisprudenza ancora nel vigore della l. 3/2012 per cui, a fronte della apertura di una procedura liquidazione controllata del patrimonio di una persona, il terzo debitore del sovraindebitato non possa proseguire a pagare somme ad un creditore del sovraindebitato ai sensi di un'ordinanza ex art. 553 cod. proc. civ., deponendo in tal senso i caratteri di universalità e di segregazione del patrimonio caratterizzanti tutte le procedure concorsuali, quindi anche liquidazione del patrimonio -se il terzo proseguisse nei pagamenti della quota pignorata al creditore, tale creditore beneficerebbe, sostanzialmente" di un pagamento "preferenziale" e si "sottrarrebbe" alla concorsualità;

P.Q.M.

Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando sul ricorso

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di

ALESSANDRO CAPRA (c.f. CPRLSN85M14A470D);

NOMINA

Giudice delegato il dott. Giorgio Scarsato;

NOMINA

liquidatore l'avv. Annalisa Sinelli; concede allo stesso 5 gg dalla comunicazione della presente sentenza per l'accettazione dell'incarico;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 90 gg -decorrenti dal ricevimento della notifica della presente sentenza, a cura del liquidatore- entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo di posta elettronica certificata, ogni propria domanda di rivendicazione, di restituzione o di ammissione al passivo, domanda predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

DISPONE

che dal giorno della pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale, esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati



durante la presente procedura, possa essere iniziata o proseguita sui
beni del debitore;

DISPONE

la sospensione dell'assegnazione ex art. 553 cod. civ. resa all'esito del
giudizio R.G.E. 848/2022 Trib. Cremona;

DISPONE

l'inserimento della presente sentenza sul sito del Tribunale, a cura del
liquidatore nominato;

DISPONE

La prenotazione a debito delle spese relative alla registrazione ed alla
trascrizione della presente sentenza, onerando sin d'ora il liquidatore di
procedere al versamento del campione fallimentare non appena vi siano
risorse sufficienti;

DISPONE

a cura della Cancelleria la comunicazione della presente sentenza al
ricorrente ed al liquidatore;

DISPONE

a cura del liquidatore la notifica della sentenza ai creditori, anche via
pec;

Cremona, 23.12.2025

Il Giudice estensore
dott. Giorgio Scarsato

Il Presidente
dott. Andrea Milesi

